

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 22478 /98.2015.11. del 27 OTT. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.10.

Assessorato regionale delle Attività  
produttive  
Dipartimento delle attività produttive  
- Servizio 4  
90144 PALERMO  
(Rif. nota 21/07/2015, n. 39120)

**Oggetto:** Legge regionale 13 agosto 2013, n. 15 – Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupazionali per le misure del POR 2000/2006.

1. Nella richiesta in esame si rappresenta che la legge regionale 13 agosto 2013, n. 15, modificando l'art. 45 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, estende dal 50% al 90% “la percentuale di scostamento in diminuzione dell'indicatore occupazionale”, per i progetti finanziati nell'ambito delle misure POR Sicilia 2000-2006.

Dopo l'emanazione della suddetta l.r. n.15/2013, per il regime di aiuti di propria competenza, il Dipartimento richiedente ha “provveduto alla revoca dei finanziamenti concessi soltanto nei casi di verifica, nell'anno di esercizio ‘a regime’, di uno scostamento in diminuzione dell'indicatore occupazionale superiore al 90%”.

Tale principio è stato applicato anche ove “l'esercizio a regime ricadeva in anni precedenti a quello di pubblicazione della legge regionale 15/2013, fatti salvi... i casi in cui i provvedimenti di revoca fossero già stati emanati”.

Si è infatti “considerato... un carattere di eccezionalità della legge in argomento, in analogia di quanto operato dal legislatore nazionale con l'art. 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83...” in relazione alla “... crisi economica che ha colpito il sistema produttivo”.

Di recente, tuttavia, la Guardia di Finanza-Nucleo Polizia Tributaria di Catania ha trasmesso un verbale, a seguito di controlli effettuati nei confronti di una società beneficiaria delle agevolazioni in argomento, segnalando uno scostamento dell'indicatore occupazionale superiore al 50%. Pertanto, posto che l'anno a regime risultava fissato al 2011 “e quindi precedente all'entrata in vigore della l.r.15/2013, dovrebbe essere considerato come motivo di revoca delle agevolazioni”.



Sulla questione, poiché le considerazioni della Guardia di Finanza risulterebbero in contrasto con quanto ritenuto dal Dipartimento suddetto, viene chiesto l'avviso di questo Ufficio.

Successivamente, a seguito di richiesta formulata per le vie brevi, in data 21 ottobre 2015, lo Scrivente ha acquisito dal Dipartimento in indirizzo, l'estratto del suddetto verbale della Guardia di Finanza, nonché l'ordinanza cautelare del TAR Catania, sez.IV, n. 503/2015, riguardante un contenzioso sulla tematica in argomento.

2. L'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2013, n. 15 *"Norme in materia di scostamento degli indicatori occupazionali per le misure POR 2000/2006"*, prevede che:

*"1. All'articolo 45, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, la cifra "50" è sostituita dalla parola "novanta".*

*2. All'articolo 45 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il comma 1 si applica a tutte le misure del POR 2000/2006".*

*3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al rispetto della normativa di settore dell'Unione europea e alla positiva definizione della relativa procedura autorizzativa".*

L'art. 2, comma 1, stabilisce che *"La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione"*.

La norma, quindi, nella sua formulazione letterale, sembra riguardare tutte le situazioni afferenti al POR 2000/2006, ed in specie agli eventuali scostamenti in diminuzione dagli indicatori occupazionali, successive alla sua entrata in vigore e non ancora concluse.

Peraltro, il legislatore regionale si preoccupa anche di subordinare l'applicazione delle disposizioni in esame al rispetto della normativa di settore dell'Unione europea e alla definizione positiva della relativa procedura autorizzativa.

Ciò in quanto, come si legge anche nei lavori parlamentari, l'applicazione della stessa disposizione *"riguardando risorse europee ha bisogno di una interlocuzione con la Commissione... per evitare ... problemi di rendicontazione di fondi europei..., e solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione si potrà procedere alla conclusione dell'iter burocratico amministrativo. Cioè da un lato si tiene conto del bisogno del sistema delle imprese e dall'altro si evita che la regione possa avere un danno in termini di mancato riconoscimento della rendicontazione di questi finanziamenti"* (cfr. resoconto parlamentare A.R.S., seduta 66<sup>^</sup>, 6 agosto 2013).

Tuttavia, il T.A.R. Catania, sezione quarta (Ord. n. 503/15), in sede cautelare, nell'ambito di un ricorso proposto da una Società avverso un provvedimento dell'Assessorato in indirizzo di revoca del relativo contributo concesso, ritiene che appaiono sussistenti sia *"il pregiudizio grave e irreparabile"*, sia il prescritto *fumus*, *"perché la l.r. 15/2013, invocata dalla ricorrente a sostegno dell'istanza di annullamento in autotutela della precedente revoca del contributo, ha modificato l'art. 45 della L.R. 06/08/2009, n. 9, relativo all'indicatore occupazionale, prevedendo ora che 'per i progetti finanziati nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la*



percentuale del 90 per cento' (e non più del 50%), e che tale disposizione 'si applica a tutte le misure del POR 2000/2006'.

Aggiunge, poi "che la modifica normativa, per avere un senso logico, non può non applicarsi anche e soprattutto a procedimenti, come quello della ricorrente, già conclusi", accogliendo l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Quindi il T.A.R. Catania ritiene, seppur *prima facie* in sede cautelare, che la modifica legislativa ha una sua ragione logica se si applica, non solo ai procedimenti concernenti il POR 2000/2006 successivi all'entrata in vigore della l.r. n. 15/2013, ma anche ai procedimenti anteriori, pure se conclusi.

La suddetta ordinanza cautelare risulta appellata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, su richiesta dell'Assessorato in indirizzo, innanzi il Consiglio di Giustizia amministrativa, e, ad oggi, non è dato conoscere l'esito della decisione.

Proprio per questo, in atto, lo Scrivente Ufficio ritiene prudente attendere gli esiti dell'appello avverso la suddetta ordinanza cautelare del T.A.R. Catania (e quindi del successivo giudizio di merito), e opportuno che l'Assessorato richiedente sottoponga la problematica in argomento alla competente Avvocatura dello Stato, che rappresenta in giudizio le ragioni dell'Amministrazione regionale ed in specie del medesimo Assessorato.

Nei suddetti termini è il parere di questo Ufficio.

3 - A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Alessandra Di Salvo - Avv. Gianluigi Amico)

L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

